

Publicato il 28/12/2017

N. 00570/2017REG.PROV.COLL.
N. 00212/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2017, proposto da:

U.T.G. - Prefettura di Siracusa, Ministero dell'Interno, Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Patrizia Stallone, Massimiliano Cattano e Bonaventura Lo Duca, con domicilio eletto presso il primo di essi in Palermo, via Antonio Veneziano, 69;

nei confronti di

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Tommaso Paparo e Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nicastro in Palermo, via Libertà, 171;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - sez. staccata di CATANIA: sezione IV n. 2220/2016, resa tra le parti, concernente l' informativa emessa dalla Prefettura di Siracusa del 9.10.2015 circa la sussistenza nei confronti della -OMISSIS- del pericolo di infiltrazione mafiosa.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visto l'appello incidentale di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Gioacchino La Rocca e gli Avvocati Patrizia Stallone e Bonaventura Lo Duca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Su richiesta del -OMISSIS- la Prefettura di Siracusa ha emesso il 9.10.2015 l' informativa di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, ravvisando il pericolo di infiltrazioni mafiose nei confronti della -OMISSIS-, operante nel settore della produzione di energia da fonte solare. Per l'effetto l'Anac ha provveduto ad inserire la società nell'apposito casellario informatico.

In estrema sintesi, l' informativa prefettizia è motivata in ragione dei rapporti parentali dell'allora amministratore e socio di maggioranza della società, -OMISSIS-, e sulla considerazione che a carico di alcuni dei suoi familiari risultano precedenti penali e che molti di loro operano nel medesimo settore (agricolo e del fotovoltaico).

All'indomani delle dimissioni dell'amministratore, la Prefettura ha riesaminato la posizione della società, confermando l' informativa con atto in data 1.12.2015.

2. Proposti ricorso e motivi aggiunti avverso l' informativa e la successiva conferma, lamentando tra l'altro l'insufficienza del solo rapporto parentale e

in ogni caso l'assenza di condanne per fatti di mafia in senso proprio, con sentenza 2220/2016 il Tar li ha accolti, giudicando fondati entrambi i due rilievi, come anche il dato per cui l'amministratore si fosse dimesso, per l'effetto annullando gli atti impugnati.

3. Avverso la sentenza il Ministero ha proposto il presente appello, deducendone l'erroneità laddove non avrebbe valorizzato i riscontri offerti, con particolare riferimento alle pronunce di condanna nei confronti di -OMISSIS- per favoreggiamento, nonché alla misura di sorveglianza applicata a -OMISSIS-, a nulla rilevando la data, risalente nel tempo, di tali provvedimenti. Ha del pari censurato come erronea la considerazione in sentenza per la quale le dimissioni dalla carica di amministratore potessero essere misura sufficiente, ancorché -OMISSIS- avesse conservato la qualifica di socio.

3.1. Si è costituita la società ricorrente in primo grado, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sia alla luce del fatto che, *medio tempore*, a seguito della cessione delle loro quote sociali da parte di -OMISSIS-, la Prefettura si sarebbe rideterminata, in senso favorevole; sia perché privo, l'atto di appello, dell'articolazione di specifici motivi. Ha poi controdedotto nel merito della controversia riproponendo altresì le censure disattese dal Tar con appello incidentale.

3.2. Si è costituito il -OMISSIS- osservando di avere ripristinato l'efficacia delle convenzioni stipulate con la società appellata, in esecuzione della sentenza, rimettendosi alla decisione del Consiglio quanto alla sorte dell'atto presupposto.

3.3. Rinunciata la domanda cautelare, all'udienza pubblica del 14.12.2017 la causa è passata in decisione, avendo confermato la difesa erariale di avere ancora interesse all'appello.

4. Deve prendersi atto, in primo luogo, di quanto allegato dalla difesa erariale in sede di udienza, sulla persistenza del proprio interesse alla decisione, ovvero all'accertamento circa la legittimità dell'originaria informativa emessa

nei confronti della -OMISSIS- in data 9.10.2015, confermata in data 1.12.2015.

Tale allegazione, che può trovare la sua spiegazione anche nella finalità di prevenire e scongiurare qualunque possibile azione risarcitoria che controparte intendesse un domani proporre nei confronti della Prefettura, vale ad escludere l'improcedibilità eccepita da parte appellata.

Resterebbe da valutare l'altra eccezione, di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa di parte appellata, in ragione della genericità del gravame, privo della articolazione di motivi specifici; se non fosse che per economia processuale l'infondatezza dell'appello, per quanto andremo a illustrare, dispensa il Collegio dall'approfondire tale eccezione, di non immediata e pronta soluzione.

5. Deve infatti condividersi il giudizio del Tar di inidoneità, ovvero di insufficienza, degli elementi posto a sostegno dell'informativa della Prefettura. Ciò sul rilievo che, per un verso, **i legami parentali** - nel caso in esame per l'esattezza il matrimonio tra l'amministratore della società (poi dimessosi) e - OMISSIS-, il cui padre e il cui fratello risultano condannati in sede penale - da soli non possano bastare: e, per altro verso, dette condanne, peraltro per **reati** (accertati in via definitiva come) **non di mafia in senso proprio** (favoreggiamento), sono comunque **risalenti nel tempo**, di oltre dieci anni, per fatti accaduti a loro volta diversi anni prima, per l'esattezza nel 1993, **sebbene inizialmente** fosse stata loro **contestata l'associazione mafiosa**, riconducibile al clan -OMISSIS-.

L'altro elemento, in astratto di indubbia suggestione, costituito dal **legame familiare** diretto tra l'amministratore -OMISSIS- e tal -OMISSIS-, **assassinato nel 1991 nell'ambito di un regolamento di conti di stampo mafioso** interno al clan -OMISSIS-, sconta il limite del dato temporale dell'omicidio, avvenuto al principio degli **anni '90** del secolo scorso.

I dati in questione, ai quali va aggiunta la posizione di -OMISSIS- destinatario di una misura di prevenzione nel 1994 perché indiziato di associazione

1/2

mafiosa, avrebbero giustificato piuttosto un supplemento di istruttoria da parte delle amministrazioni competenti, al fine principalmente di acquisire elementi e fatti riferiti all'attualità, non solo di natura personale ma riguardanti anche (se non soprattutto) l'attività imprenditoriale in quanto tale, dai quali si potesse inferire (il perdurare nel tempo di) un pericolo reale, e appunto (concretamente) attuale, di infiltrazione mafiosa.

In assenza di tali elementi e di tali fatti, non è di ausilio neppure il dato per cui l'intera famiglia -OMISSIS- sarebbe titolare di plurime attività economiche, tutte nel settore agricolo ed in quello fotovoltaico; un dato la cui rilevanza è solo teorica, in chiave di mero o semplice sospetto, e sul quale, peraltro, neppure la difesa appellante è tornata a insistere. 3

6. Se questo è il quadro fattuale complessivo, reputa il Collegio che non sia pertinente invocare l'ampio potere discrezionale di cui sarebbe investita l'amministrazione, come si sostiene nell'appello.

Premesso che il riferimento alla discrezionalità amministrativa in senso stretto, per quanto comune nella prassi e nella giurisprudenza, è opinabile sul piano sistematico, apparendo più corretto parlare semmai di valutazioni tecniche; quel che resta deficitaria è la dimensione fattuale, ovvero il piano istruttorio, della vicenda qui in esame. 4

Sulla base degli elementi specificamente offerti (impregiudicata ogni diversa valutazione, si intende, ove sopravvenissero o fossero resi noti elementi ulteriori o riscontri maggiori aggiornati all'attualità), il giudizio prognostico alla base dell'informativa in contestazione – all'insegna del “più probabile che non” – non raggiunge un grado di attendibilità sufficiente. 1/2

Ed è su questa linea di stretto fatto che, al di là degli astratti richiami giurisprudenziali di diverso segno racchiusi nelle memorie delle due difese, il Collegio reputa di dover decidere la controversia, confermando il giudizio di illegittimità reso dal Giudice di primo grado.

7. La reiezione dell'appello principale dispensa dall'esaminare l'appello incidentale, con cui l'originaria ricorrente ha riproposto le censure disattese

dal Tar, dal cui ipotetico accoglimento la -OMISSIS- non ricaverebbe un vantaggio ulteriore.

8. Le spese dell'appello possono essere compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità e dell'opacità dei fatti in contestazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando così provvede:

- respinge l'appello principale;
- dichiara improcedibile l'appello incidentale;
- per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Compensa le spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati nella motivazione.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Deodato, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE
Hadrian Simonetti

IL PRESIDENTE
Carlo Deodato

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.